

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI BEDONIA (PR) E LA PROVINCIA DI PARMA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'INCUBATOIO DI ALLEVAMENTO DI PESCE POSTO IN LOCALITA' PIANE DI CARNIGLIA SITO NEL COMUNE DI BEDONIA

TRA

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata dall'Avv. Manduca Vittorio Elio, nato a Vibo Valentia (CZ) il 22/12/1976, domiciliato per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 2304/2019,

- di seguito, **Regione** -

E

- il Comune di Bedonia, con sede legale in Bedonia (PR), Piazza Caduti per la Patria n. 1, C.F.81000300343. rappresentato dal suo Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* Gianpaolo Serpagli, nato a Parma il 20/9/1981 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

- di seguito, **Ente gestore** -

- la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Viale Martiri della Libertà 15, C.F. 80015230347 rappresentata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Trasporti, Programmazione Rete Scolastica, Edilizia Scolastica, Patrimonio, Sicurezza sul Lavoro, Coordinamento Suap, Dott. Andrea Ruffini, nato a Parma il 5/4/1975, legittimato a rappresentare l'Ente in virtù del Dispongo Presidenziale n. 23504/2019 e del Decreto del Presidente n., domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

- di seguito, **Proprietà**

Premesso che la Regione Emilia-Romagna considera che:

- l'attività di produzione di materiale embrionato e di avannotti da immettere nei fiumi, svolta localmente, dà maggiore garanzia di qualità e di sicurezza sia dal punto di vista sanitario che qualitativo e che il ripopolamento dei fiumi continua a rappresentare un obiettivo strategico

prioritario per la Regione, in quanto presupposto fondamentale per il mantenimento degli ecosistemi naturali e della qualità dei corsi d'acqua ai fini della sostenibilità ambientale;

- le potenzialità ittico-piscatorie dei corsi dei fiumi, unitamente all'indotto turistico che ne può derivare, determinano una significativa valorizzazione dei territori coinvolti;

Premesso inoltre che, per gli Enti gestori l'attività di ripopolamento con materiale di pregio porta ad una valorizzazione ambientale e naturalistica del territorio di loro competenza;

ed è pertanto interesse di tutte le parti, stante le finalità istituzionali perseguite, attivare un rapporto di collaborazione,

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione disciplina i relativi rapporti con l'Ente gestore per lo svolgimento dell'attività di conduzione dell'incubatoio a ciclo completo posto nel Comune di Bedonia, Località Piane di Carniglia di proprietà della Provincia di Parma, e ripopolamenti.

L'attività dovrà essere attuata secondo i seguenti criteri:

- il materiale da ripopolamento deve essere ottenuto con fecondazione artificiale degli esemplari adulti presenti nell'impianto oppure da riproduttori catturati in analoghi ecosistemi acquatici o provenienti da impianti o zone riconosciuti indenni da SEV e NEI ai sensi del D.Lgs n. 148 del 4/8/2008;
- tali riproduttori devono essere selezionati in modo da garantire la massima purezza per la migliore conservazione e valorizzazione delle caratteristiche delle popolazioni naturali autoctone.

L'Ente gestore si impegna a condurre gli impianti ittiogenici, seguendo tutte le fasi operative:

- spremitura dei riproduttori;

- incubazione delle uova;
- stabulazione degli avannotti fino al raggiungimento dello stadio utile per il ripopolamento o per il rinnovamento del parco riproduttori.

L'Ente gestore si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno degli impianti, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc.) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- assicurare l'operatività anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento degli stabilimenti quali impianti indenni da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;

- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

L'Ente gestore si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti la Proprietà, Provincia di Parma, si impegna a mettere a disposizione dell'Ente gestore in forma gratuita l'incubatoio a ciclo completo posto nel Comune di Bedonia, in località Piane di Carniglia, nello stato in cui si trova.

La proprietà, nel rispetto delle nuove funzioni istituzionali assegnate dalla Legge 56/2014, si impegna a sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria dell'incubatoio di sua proprietà compatibilmente con le disponibilità di bilancio e fatta salva l'eventuale messa in atto da parte dell'Ente proprietario di misure di dismissione e/o trasferimento del titolo di proprietà del bene in oggetto, previo preavviso alle Parti di cui alla presente convenzione non inferiore a tre mesi.

Art. 2 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, pena di nullità, con firma digitale come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm. - fino **al 31 dicembre 2021**.

La presente Convenzione si intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna quale ultima firmataria.

Art. 3 - Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 e ss. del codice civile.

Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Ente gestore la complessiva somma massima di Euro 11.952,00 (di cui Euro 5.976,00 per l'anno 2020 ed Euro 5.976,00 per l'anno 2021), quali risorse finanziarie attribuite per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.

L'Ente gestore concorre alle attività di cui all'articolo 1 che precede per un valore non inferiore al 10% dell'importo riconosciuto dalla Regione a rimborso per ciascun anno come sopra indicato.

La richiesta di liquidazione potrà essere formulata:

- entro il 31 agosto 2020, per le attività realizzate dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione al 30 giugno 2020;
- entro il 28 febbraio 2021, per le attività realizzate dall'01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per le attività realizzate dall'01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- entro il 28 febbraio 2022, per le attività realizzate dall'01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Entro le scadenze sopra indicate occorre presentare una relazione sulle attività svolte nel periodo nonché un rendiconto delle spese sostenute, ivi comprese le risorse con le quali l'Ente gestore

concorre alle attività, come più sopra precisato. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 5 - Foro competente

Le parti individuano il Foro di Bologna quale Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Emilia-Romagna

Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

.....

Comune di Bedonia

.....

Provincia di Parma

.....